



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 16 del 17 GEN. 2025

OGGETTO: convenzione con l'Università degli Studi di Palermo per la frequenza fuori rete formativa di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica: specializzanda dott.ssa Claudia Maggiore.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 17 GEN. 2025 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- ai conti economici del Bilancio dell'anno 2025, per il periodo 01/02/2025 al 30/06/2025 pari a complessivi € 779,79 così suddivisi:
 - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 697,32;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 80,46;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 2,01;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 16 del 17 GEN. 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Premesso che con nota e-mail del 26/11/2024, agli atti, l'Università degli Studi di Palermo ha avanzato richiesta di frequenza, presso la UOS di Radiodiagnostica – CTO dell'ASST Gaetano Pini - CTO, della Dott.ssa Claudia Maggiore, iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica del predetto Ateneo, all'uopo allegando bozza di convenzione e progetto formativo, per attività di formazione extra rete da espletarsi per il periodo dal 01/02/2025 al 30/06/2025;

Visti:

- il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.Lgs. 17/08/1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 04/02/2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 13/06/2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015";

Dato atto che l'allegato 1 punto 1.2 del suindicato Decreto n. 402/2017 prevede, per le Scuole di Specializzazione, quanto segue: "al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formative, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi...omissis..." e "con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 16 del 17 GEN. 2025

verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura";

Atteso che il Direttore della UOS di Radiodiagnostica – CTO, Dott. Mauro Gallazzi, con specifico riferimento ai requisiti di cui all'allegato 1 del suindicato Decreto n. 402/2017, con nota e-mail del 30/12/2024, ha confermato il possesso in capo alla UOS da lui diretta di ulteriore capacità ricettiva in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Milano, frequentanti la struttura;

Visto lo schema di convenzione concordato tra gli uffici competenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto partecipante, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini – CTO, l'impegno a:
 - identificare un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività previste nel progetto formativo di che trattasi;
 - sostenere i seguenti costi:
 - servizio mensa: € 4,50/pasto/specializzando (come da deliberazione aziendale n. 54 del 10/02/2022);
 - servizio di lavaggio camici: € 0,44/die + IVA;
 - rilascio cartellino identificativo: € 1,65 + IVA;
 - erogazione formazione specifica;
 - garantire la copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999;
- per l'Università degli Studi di Palermo, l'impegno a:
 - individuare il tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;
 - redigere il progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini – CTO;

Dato atto che è stato individuato quale tutor aziendale il Prof. Carmelo Messina al quale è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione integrative nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione;

Precisato che la convenzione di che trattasi avrà durata dal 01/02/2025 al 30/06/2025 corrispondente al periodo di tirocinio extra rete della specializzanda interessata;

Considerato l'interesse alla promozione di forme di collaborazione che, da un lato, consentano all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale e, dall'altro, all'Azienda di consolidare le proprie strutture di competenza, rafforzando il rapporto clinico-scientifico con le Istituzioni universitarie stesse;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore della UOS di Radiodiagnostica – CTO, conservati in atti;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 16 del 17 GEN. 2025

Dato atto, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, che il costo stimato derivante dal presente provvedimento, pari ad € 779,79=, è annotato ai conti del Bilancio dell'esercizio 2025, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione di che trattasi che avrà durata dal 01/02/2025 al 30/06/2025, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Palermo, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per lo svolgimento di attività di formazione specialistica presso la UOS di Radiodiagnostica – CTO dell'ASST Gaetano Pini – CTO, non inclusa nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica del suindicato Ateneo, da parte della Dott.ssa Claudia Maggiore;
2. di individuare il Dirigente medico, Prof. Carmelo Messina, quale responsabile aziendale cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione in parola;
3. di precisare che la presente convenzione avrà durata dal 01/02/2025 al 30/06/2025, corrispondente al periodo di tirocinio extra rete della specializzanda interessata;
4. di dare atto che il costo stimato derivante dal presente provvedimento, pari ad € 779,79=, è annotato ai conti del Bilancio dell'esercizio 2025, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 16 del 17 GEN. 2025

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

Firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa S. Tripodi
Atti n. 2024 - 1.1.3 / 1.55



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 16 del 17 GEN. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 17 GEN. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

SCHEMA 2

Attività Assistenziali Medici fuori rete formativa

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI MEDICI

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – C.F. 8002373085 – Partita Iva 00605880822, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Marcello Ciaccio, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delega conferita dal Rettore *pro tempore* del 24/01/2020, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Palermo nella Piazza Marina n. 61, d'ora in poi Università;

E

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO di Milano (MI) con sede legale in P.zza Cardinal Ferrari 1 Codice Fiscale e Partita Iva 09320530968 rappresentata dal Dott. Paola Lattuada, nato a Milano (MI) il 16-01-1962, di seguito Struttura Ospitante;

- Visto l'art. 27 del D.P.R. n. 382/1980;
- Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368;
- Visto il Decreto n. 270/2004;
- Vista la Legge n. 266/2005, art. 1 che al comma 300 lett. a) prevede, in particolare, che nel primo periodo dell'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 368/1999, le parole: "di formazione-lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";
- Visto l'art. 6, comma 13, della Legge n. 240/2010;
- Visto il D.I. n. 68/2015;
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- Vista la Legge n. 24/2017;
- Visto il D.I. n. 402/2017 e i correlati allegati;
- Visto il Regolamento UNIPA delle Scuole di specializzazione- Area Sanitaria, adottato con D.R. n. 4658/2021 del 25.10.2021;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 22/11/2024
- Vista la deliberazione n. 07/05 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 20/07/2021 con la quale è stato approvato lo schema tipo della Convenzione;
- Visto il Decreto del Direttore della Scuola di Specializzazione del 11/09/2024;

CONSIDERATO

- che la presente Convenzione rispetta lo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/07/2021 n. 07/05;
- che, ai sensi dell'art. 2 di cui Allegato 3 indicato all'art. 7 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, ai fini della registrazione delle attività connesse all'intero percorso formativo è obbligatoria la compilazione

del Libretto-diario su supporto informatico e, per tali adempimenti l'Università ha sviluppato un applicativo con il quale i tutor della rete formativa, inseriti nel database CSA, possono vedere le attività svolte dai medici in formazione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzando

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie articolazioni, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica in Radiodiagnostica., la dott.ssa MAGGIORE CLAUDIA, nata a TERMINI IMERESE il 16/04/1991, residente in via PERSANTI MATTARELLA n.2/A – CAP 90011 città BAGHERIA(PA) , cod. fiscale MGGCLD91D56L112K; e-mail cla91magg@gmail.com. medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in RADIOLOGIA TRADIZIONALE dell'Università degli Studi di Palermo (d'ora in poi denominato "specializzando").

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/02/2025 al 30/06/2025.

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione.

Lo specializzando può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per una durata non superiore a diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

La Struttura Ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti articolazioni:

Strutture di svolgimento del tirocinio: U.O.S RADIOLOGIA TRADIZIONALE CTO, ASST GAETANO PINI DI MILANO

Orari di accesso alle strutture 08.00 14.00 14.00 20.00

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolge le seguenti attività:

ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA, RADIOLOGIA TRADIZIONALE, TAC, RISONANZA MAGNETICA

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del PROF. MESSINA CARMELO, indicato come tutor dalla Struttura Ospitante.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola di Specializzazione può designare un tutor universitario, nonché individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le articolazioni della Struttura Ospitante è affidato al tutor, sotto la supervisione del responsabile preposto della struttura ospitante, il quale provvede a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 9 – Tutela assicurativa

Il Soggetto Ospitante provvede, così come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 368/99, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, *manlevando l'Università da qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'accensione delle polizze nonché per tutti i rischi assicurati*. Resta a carico del Medico in formazione specialistica l'onere della copertura assicurativa per colpa grave.

Art. 10 – Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono assimilati ai "lavoratori".

L'Università e la Struttura Ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'Università cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e sue ss.mm. e ii, attraverso l'erogazione al medico in formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna alla Struttura Ospitante di copia dell'attestazione finale;

In caso di mancata produzione della suddetta attestazione, il medico in formazione è tenuto a frequentare le iniziative formative organizzate dalla Struttura Ospitante secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Università;

- b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il medico in formazione sarà esposto, la Struttura Ospitante si

impegna a somministrare al medico specializzando, formazione specifica e formazione specifica integrativa rispetto a quella già effettuata dall'Università;

- c) sulla Struttura Ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- d) al medico competente della Struttura Ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura Ospitante.

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, le Parti si impegnano al rispetto di quanto stabilito nell'Accordo integrativo (Addendum), allegato alla presente convenzione quale parte integrante, che regola i rapporti tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, nella qualità di datore di lavoro dello Specializzando e dal Rappresentante Legale dell'Ente Ospitante, nella qualità di soggetto Esercente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 101/2020.

Se l'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore/specializzando, nessun atto è dovuto dalla Struttura Ospitante in relazione al D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.

Art. 11 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

La Struttura Ospitante assicura agli specializzandi, che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette, altresì, a loro disposizione le dotazioni necessarie ad espletare le attività assistenziali.

I servizi di cui sopra sono subordinati al versamento di una cauzione, al primo giorno di accesso in Struttura, presso l'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, dando alla stessa immediata evidenza dell'avvenuto pagamento.

Art. 12 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 13 - Privacy

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modificazioni e/o integrazioni adottato dal Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 14 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Palermo.

Art. 15 - Registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

La Convenzione è sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

L'imposta di bollo è assolta dall'Università degli Studi di Palermo.

FIRMA PER IL SOGGETTO PROMOTORE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

**Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia delegato dal Rettore
(Prof. Marcello Ciaccio)**

FIRMA PER LA STRUTTURA OSPITANTE

**ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Paola Lattuada)**

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLO SPECIALIZZANDO

(che altresì dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di avere preso visione e di accettare la disposizione di cui all'art. 9- Tutela Assicurativa -N.B. solo se l'assicurazione è a suo carico).

Clonche Chappione

Accordo integrativo alle convenzioni per gli aspetti di tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (ai sensi di Art.112, Art.113 e Art.115 del Decreto Legislativo 101/2020)

Tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) "P. Giaccone" di Palermo, Scuola di Specializzazione di area medica in Anestesia e Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore

e
l'Ente ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO,

- Visto il Regolamento aziendale per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, approvato con la delibera n. 30 del 13/01/2010 del Direttore Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo;
- Visto in particolare, l'art. 8 del citato Regolamento a mente del quale gli Specializzandi sono considerati lavoratori dell'A.O.U.P. quando frequentino le strutture dell'Azienda e siano esposti a fattori di rischio individuati nel D.V.R.;
- Visto l'Accordo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, stipulato in data 29/10/2013 tra l'Università degli Studi di Palermo e l'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo, che individua nel Direttore Generale dell'A.O.U.P. medesima il Datore di lavoro ai fini dell'Accordo in parola;
- Visto in particolare, l'art. 1 dell'Accordo citato, che conferma quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento sopra citato.
- Ritenuto necessario disciplinare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 101/2020 (nel seguito denominato "Decreto") con particolare riferimento agli Art.112 e Art.113 dello stesso Decreto,

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente Accordo integrativo;
- 2) Il presente accordo riguarda la frequenza e gestione degli Specializzandi di area medica della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore, equiparati a "lavoratori esterni" come previsto dal Decreto e dalle definizioni in esso contenute, in particolare per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti come definiti nel Decreto.
- 3) Il datore di lavoro degli Specializzandi, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 101/2020, è individuato nel Direttore Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo.
- 4) L'Ente ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO è l'esercente delle zone classificate in cui possono svolgere la loro attività di tirocinio formativo i detti Specializzandi. Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dei Lavoratori nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020.
- 5) Il presente accordo regola i rapporti relativi alle attività formative degli Specializzandi, oggetto della convenzione, presso le strutture e le zone classificate dell'Esercente, nel periodo di validità della convenzione. Le presenti norme e accordi sono da applicarsi per i Lavoratori che svolgono attività e/o frequentano una o più zone classificate presso le quali sussistono rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020; per tali condizioni i Lavoratori sono configurabili come "Lavoratori Esterni" ai sensi dell'articolo 7 definizione 80) del suddetto Decreto («Lavoratore Esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone). Il presente accordo disciplina, pertanto, gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli Art.112 e Art.113 del Decreto e costituisce parte integrante dell'accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza è autorizzata.
- 6) Ai fini di quanto previsto all'art. 112 del D.Lgs. 101/2020, dopo che il progetto formativo è approvato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in un'apposita seduta, l'A.O.U.P., per il tramite dell'Esperto di Radioprotezione (EdR), richiede e acquisisce una valutazione dei rischi e concorda un vincolo di dose per l'attività che lo Specializzando andrà a svolgere presso l'Esercente per il periodo specificato.
In base a tale indicazione, l'EdR di A.O.U.P. effettua la valutazione preventiva del rischio radiologico e – nel caso – provvede a classificare lo Specializzando come lavoratore esposto (Art. 112 l.a, Art.112 l.b);
- 7) Gli Specializzandi sono formati e informati nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale di cui al D.Lgs. 81/2008, con integrazione a cura dell'EdR di A.O.U.P. della parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.11;
- 8) Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 101/2020, per le attività oggetto della convenzione che i lavoratori esterni effettueranno all'interno delle zone classificate per cui sono state valutate le stime di rischio associate, l'esercente è tenuto ad assicurare la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti (sorveglianza fisica e sanitaria) ai sensi del presente accordo e del Decreto.
- 9) Gli specializzandi sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza, nonché delle misure di prevenzione emanate presso la sede dell'esercente stesso ai sensi dell'articolo 109 comma 6.c del Decreto; tali norme saranno rese disponibili ai lavoratori ed eventualmente inviate al datore di Lavoro ed EdR dell'A.O.U.P. su semplice richiesta (Art.112.1.m);
- 10) sarà fornita agli specializzandi, a cura dell'Esercente, formazione sui rischi specifici connessi alle attività e alle caratteristiche particolari della zona classificata ove l'attività va effettuata, assicurandosi che tali previsioni siano realizzate (Art.113.2.c, Art.113.2.d);
- 11) saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell'esercente, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività (Art. 113.2.e);
- 12) Saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell'esercente, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di attività, al loro utilizzo e sarà assicurato che i lavoratori fruiscono della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria (Art.113.2.f).
- 13) Sono adottate le misure necessarie affinché, a cura dell'EdR dell'Esercente, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i Lavoratori di categoria A o trasmessi al Datore di Lavoro e all'EdR di A.O.U.P. i risultati delle letture dosimetriche del lavoratore esterno di categoria B, con la periodicità dell'assegnazione del dosimetro, al fine di garantire e curare il rispetto dei principi generali di cui all'Art.1 e dei limiti di dose di cui all'Art.146, nel rispetto di quanto previsto all'art. 140 del D.Lgs.101/2020; (Art.113.2.h, Art.113.2.g);
- 14) il datore di lavoro, l'esercente e gli EdR si impegnano altresì ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose previsti dal Decreto ed a comunicare immediatamente all'EdR di A.O.U.P. eventuali esposizioni accidentali o professionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, fornendo i dati, gli elementi e le informazioni necessari, nonché apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze e i motivi dell'esposizione nonché la valutazione delle dosi ricevute dai Lavoratori interessati.
- 15) Ai sensi dell'Art. 115 del decreto, l'A.O.U.P. garantisce che per i Lavoratori classificati non esposti ai sensi del Decreto, siano assicurate le tutele dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme, qualora questi ultimi svolgano a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite dall'Esercente in relazione all'entità complessiva del rischio (Art.115.1); in particolare è assicurato che i Lavoratori siano edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale, con integrazione a cura

dell'EdR di A.O.U.P. di una parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111.

- 16) Per assicurare quanto disposto all'Art.115 comma 1) del D. Lgs.101/2020, il Datore di Lavoro e l'Esercente definiscono modalità di coordinamento delle misure da adottare, per le attività da svolgere presso le zone classificate dell'Esercente ed intraprendono le azioni necessarie, per garantire gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e che i lavoratori sono chiamati a compiere (Art.115.2);
- 17) Le informazioni fornite nell'ambito del presente accordo saranno integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione.
In particolare, le parti coopereranno ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori esterni mediante lo scambio tempestivo delle pertinenti informazioni, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione dell'attività complessiva e, qualora necessario, ad integrare il documento di cui all'Art.26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Art.112.1. n, Art.113.3. a).
- 18) Ai soli fini del Dlgs. 101/2020, l'Ente sarà considerato Datore di lavoro e non Esercente nel caso in cui lo specializzando svolga la propria attività formativa pratica esclusivamente presso l'Ente medesimo.

www.AlboPreparatorionline.it 17101912



UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
DI PALERMO



ALLEGATO 1 – PROGETTO FORMATIVO RELATIVO AL DOTT. CLAUDIA MAGGIORE

Referente della Scuola di Specializzazione Professore Brancatelli Giuseppe

NOME E COGNOME DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA: Claudia Maggiore

Scuola di Specializzazione: Radiodiagnostica

A.A. 2024/2025

Anno di corso: 3

Nata a : Termini Imerese il 16/04/1991

Codice fiscale MGGCLD91D56L112K

Telefono 3335050908

e-mail cla91magg@gmail.com

Direttore U.O. in cui si svolge la formazione specialistica: Prof. Andrea Zagarella

Tutor universitario: Prof. Carmelo Messina

Tutor aziendale:

Data di inizio del periodo di formazione fuori rete: 01/02/2025

Data di conclusione del periodo di formazione fuori rete: 30/06/2025

OBIETTIVI FORMATIVI, ATTIVITA' DA SVOLGERE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE

Approfondimento relativo alla branca muscolo-scheletrica con particolare riferimento alla metodica ecografica e di risonanza magnetica

DATA E FIRMA: 16/09/2024

Il Medico in formazione

Claudia Maggiore

Il Direttore della Scuola di Specializzazione

[Signature]